

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 39 data 20 DICEMBRE 2019

SEDUTA **straordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS IN OTTEMPERANZA ALL'ART.20 DEL D.L.G.S N.175/2016 - APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18.45 nella sala delle conferenze del castello Biondi Morra, in osservanza delle norme dello Statuto Comunale è stato convocato il Consiglio Comunale.

Al momento della seduta cui la presente delibera si riferisce risultano:

1. - **DI SABATO** Vincenzo
2. - **INDELLI** Enrico
3. - **DI PIETRO** Giuseppe
4. - **CICCONE** Franco
5. - **CAPUTO** Lucia
6. - **COVINO** Giuseppe Dino ⁽¹⁾
7. - **DI PIETRO** Rosario Marino
8. - **COVINO** Domenico
9. - **DI SANTO** Maria Concetta ⁽²⁾
10. - **DI PIETRO** Gerardo
11. - **CAPUTO** Fiorella

TOTALI

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
9	2

(1) capogruppo "*Orgoglio Morrese*"

(2) capogruppo "*Uniti per Morra*"

Assenti giustificati i consiglieri di cui ai n.ri

Il Segretario comunale Dr. Beniamino Iorio partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la Presidenza il Sindaco dott. Vincenzo Di Sabato.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e aperta la seduta, successivamente sottopone le proposte ,corrispondenti a ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, all'esame del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole

Per la regolarità contabile: favorevole



COMUNE DI
MORRA DE SANCTIS

PROVINCIA DI AVELLINO

IL SINDACO/PRESIDENTE

Autorizza la dott.ssa Trunfio Responsabile del Servizio Finanziario a relazionare sulla proposta di **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (. . .), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il Comune deve provvedere annualmente, entro il 31 dicembre, ad effettuare una ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

RITENUTO necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. comunale n. 5675 del 12/12/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s. m. i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s. m. i;
- il d.lgs. 267/2000 e s. m. i.;
- il vigente statuto comunale;
- con votazione: presenti n. 9, votanti n.9, favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.0.

DELIBERA

DI FARE PROPRIA propria la premessa narrativa;

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Morra De Sanctis alla data del 31 dicembre 2018, come da piano allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DI DARE MANDATO

- agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;
- all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D. Lgs. n. 175 del 2016 e s. m. i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

DI ALLEGARE il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. comunale n. 5675 del 12/12/2019;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, col seguente esito: presenti n. 9, votanti n.9, favorevoli n. 9, contrari n.0, astenuti n.0.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

**IL PIANO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31
DICEMBRE 2018 Ex ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**

Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato con le disposizioni correttive recate dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'oggetto del decreto è la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti.

Al netto di deroghe espresse, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato.

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

Il provvedimento stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

È previsto che la delibera di partecipazione di un'amministrazione locale alla costituzione di una società sia adottata dal Consiglio comunale.

La norma stabilisce che l'acquisto di partecipazioni in società già costituite effettuato, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale, sia nel contesto di operazioni straordinarie, debba avvenire

con l'adozione di una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo.

La procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli prevede che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio comunale per i Comuni).

Per gli enti locali, i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

È disposto (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di Stabilità 2014, legge 147/2013, commi 550 e 551) che, se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo – nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il comune partecipa al capitale della seguente società:

- a) IRPINIANET s.c.a r.l. – quota di partecipazione Euro 190,00, pari all'1,9%;
- b) CENTRO DI INIZIATIVA LEADER PER LO SVILUPPO DELL'IRPINIA (CILSI) – quota di partecipazione Euro 189,64;
- c) ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L;

In relazione a dette società si esprimo le seguenti valutazioni e determinazioni:

- a) IRPINIANET s.c.a r.l.

La società IRPINIANET Società Consortile a r.l. è stata costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, quale la società consortile e responsabilità limitata. La stessa ha sede in Avellino, in Piazza del Popolo, con capitale sociale di € 10.000,00 interamente versato. Il Codice Fiscale è 02496100641 e la medesima è iscritta al Registro delle Imprese di Avellino R.E.A n. 162365.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. La società ha scopo consortile e persegue, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

Nello svolgimento delle attività consortili la società garantisce che i vantaggi a favore dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote. La società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-government degli Enti Locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico.

Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli Enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini ed alle imprese dei servizi di e-government.

La società, inoltre, può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, ecc.), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione inter-amministrativa.

Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.

In ordine agli oneri finanziari di detta partecipazione, lo Statuto impegnava a garantire per cinque anni le risorse per la gestione in forma variabile, da Euro 1,25 per il primo anno per abitante ad Euro 0,25 per abitante il quinto anno. I cinque anni sono trascorsi e non risultano oneri per gli anni successivi.

Il Comune di Morra De Sanctis già nel Piano redatto ai sensi della legge n. 190 del 2014 aveva valutato la partecipazione non strategica e avviato le procedure per la dismissione e la cessione delle quote.

Successivamente, la società si è orientata verso la liquidazione volontaria e sono state avviate le relative procedure.

A scopo di completezza, si evidenzia che La società IRPINIANET non soddisfa alcuni dei parametri di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (prive di dipendenti, fatturato medio, etc.).

b) CENTRO DI INIZIATIVA LEADER PER LO SVILUPPO DELL'IRPINIA (CILSI).

Il Comune aderisce, con una quota di partecipazione di Euro 189,64, al GAL Consorzio C.I.L.S.I. Centro di Iniziativa Leader per lo Sviluppo dell'Irpinia, Consorzio costituito prioritariamente per

operare come Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) ai sensi del regolamento Cee 2082/93 ed a seguito della Deliberazione Giunta Regionale della Campania n. 6048 del 16.9.1994 contenente le indicazioni operative per l'attuazione del LEADER II (Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale). La durata dello stesso è fissata al 31 dicembre 2050.

Il Consorzio ha per oggetto il sostegno e la promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell'occupazione ed opera nel campo dello sviluppo rurale, della formazione professionale e del sostegno alle piccole imprese.

La partecipazione a detta società è da ritenersi strategica per il Comune di Morra De Sanctis per la possibilità di intercettare fondi europei indispensabili per lo sviluppo locale e, quindi, si ritiene di mantenerla.

La partecipazione, inoltre, non è assolutamente significativa ed, in ogni caso, non consente il controllo del Comune sulla società e non comporta impatto significativo sul bilancio comunale.

c) ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.

Con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 07 giugno 2018, è stata acquisita una quota di partecipazione ad Asmel consortile soc. cons. a r.l. di Euro 185,00, pari allo 0,05%.

La partecipazione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati, rispetta i parametri previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016,

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.ar.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;

Detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par.3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016;

L'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, Legge n. 190/2014) in quanto esse "non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza";

ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE A FORME AGGREGATIVE

Oltre alle partecipazioni societarie il Comune è parte di tutta una serie di altri soggetti che si ritengono esclusi dal presente Piano, ma che si evidenziano per completezza.

1. Ambiti territoriali ottimali.

Sono previsti in riferimento al settore idrico, dei rifiuti e del gas. Una leva strategica efficace per favorire l'aggregazione in questi tre settori è consistita nell'organizzare l'affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie.

Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Questo Ente ha aderito all'Ente rifiuti Campania ed all'Ente idrico campano. E' in via di costituzione l'ATEM Gas.

2. Il Comune partecipa alla Baronía s.r.l., società costituita per il coordinamento e l'attuazione del "Patto territoriale Baronía".

Detta società non è stata inserita nella revisione ordinaria delle partecipazioni comunali, in quanto rientrante nel disposto dell'art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, che prevede: "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

3. Il Comune partecipa al Consorzio ASMEZ con una quota pari allo 0,06%.

Il consorzio è costituito ai sensi degli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile. Non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consorzio è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica: esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività; numerose sono le aree d'intervento attivate. Fanno parte dell'Assemblea consortile tutti gli enti locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. I servizi erogati vengono regolamentati con la stipula di apposito disciplinare tra Consorzio e comune associato. All'ente, potenziale fruitore di detti servizi, resta sempre assicurata la piena libertà di accedervi. Al Consorzio, viceversa, è assicurata un'effettiva operatività nella misura in cui i suoi servizi siano ritenuti utili e convenienti dagli Associati, che vengono così ampiamente garantiti dal rischio di aver creato un'ennesima "sovrastuttura" che opera per mantenere se stessa.

4. Il comune partecipa al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI), con una quota del 2,13%. Il Consorzio ASI è un ente pubblico economico che opera al fine di garantire agli imprenditori che investono in Irpinia una rete di infrastrutture ed un sistema di servizi (rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi). In cinquant'anni di attività il Consorzio ha creato un sistema infrastrutturale di oltre 368 ettari. Il Consorzio Asi gestisce in Irpinia 12 aree industriali, quattro storiche: Pianodardine, Solofra, Valle Ufita e Valle Caudina, e 8 aree sorte nel dopo- terremoto, le aree ex art. 32 L. 219: Morra de Sanctis, Calaggio, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Nusco, Conza della Campania, Calitri-Nerico, Calabritto. I consorzi sono nati nel 1957, immaginati dall'intervento straordinario, con la mission di aiutare il Mezzogiorno a superare il divario con il Nord del paese, creare nel Sud ambiti territoriali competitivi, attraverso una organica rete di infrastrutture ed incentivi fiscali. Nel 1962 in Irpinia viene istituito il "Nucleo di Industrializzazione di Avellino". Al Consorzio viene versata una quota annuale di Euro 516,46.

Trattandosi di partecipazione indiretta poco rilevante che non può incidere sul bilancio dell'ente locale, si ritiene, per il momento, esclusa dal presente Piano.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Beniamino Iorio



- Il sottoscritto Segretario Comunale;
- Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;
- Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;
- Visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **30 DIC 2019**, così come prescritto dalla vigente normativa;

Dalla residenza municipale li **30 DIC 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Beniamino Iorio



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li **30 DIC 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. BENIAMINO IORIO



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 30/12/2019 AL 14/01/2020
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

